



COMUNE DI SCARLINO

(PROVINCIA DI GROSSETO)

UFFICIO DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

REGOLAMENTO COMUNALE

(Artt. 37, 38, 40 e 42 comma 5 L.R.T. 21 marzo 2000 n° 39)

Approvato dal Consiglio Comunale

Delib. n° 8 del 20-02-2004

In vigore dal 06-03-2004

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica per tutti i terreni del Comune di Scarlino soggetti al Vincolo Idrogeologico così come disciplinati dalla Legge Forestale Toscana, L.R.T. 39/2000, ed è redatto nel rispetto degli artt. 37, 38, 40 e 42 comma 5 della sopra citata Legge.

Art. 2
Procedure, modalità di presentazione e documentazione da allegare alle domande di autorizzazione ed alle Dichiarazioni per opere e movimenti di terreno

Le Domande di Autorizzazione o le Dichiarazioni di Inizio Lavori sono presentate su apposita modulistica di cui all'art. 6 del presente Regolamento a:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SCARLINO
UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO

Le domande possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento di identità del richiedente stesso.

Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto, per gli aspetti generali, dal Regolamento e dalla Normativa vigente in materia. In aggiunta, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere riportato quanto di seguito indicato

- **DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE**

Chi intenda conseguire l'autorizzazione o parere ai fini idrogeologici per le opere di cui all'art. 95 del vigente Regolamento Forestale, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di esenzione anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti interni al settore ed all'Ente, deve inoltrare al Comune di Scarlino idonea istanza costituita da:

- 1) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in originale, con allegate due copie della stessa, firmata dal proprietario o dall'avente titolo ai sensi dell'art. 71 del Regolamento Forestale; con allegate n° 2 marche da bollo, del valore legale corrente, da apporre una sull'originale ed una necessaria per il provvedimento finale.

In duplice copia

- 2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' del richiedente come da disposizioni del Regolamento di attuazione della Legge Forestale approvato dalla Regione Toscana con DPGR 48/R/2003
- 3) ELENCO PERTICELLE CATASTALI ed individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE
- 4) COROGRAFIA in scala 1:25.000 ed 1:10.000 con individuazione puntiforme e/o areale dell'intervento
- 5) RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste all'art. 75 e successivi del Regolamento di attuazione della L.R.T. n° 39/2000 e successive modifiche di cui al DPGR 48/R/2003 e successive modifiche che contenga:

- a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico
 - verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico ed idrogeologico - Piano di Assetto Idrogeologico di cui alla D.C.R.T. n° 831/2001 e successive modifiche ed integrazioni”
 - b) dichiarazione della fattibilità e compatibilità idrogeologica dell'intervento ai sensi della D.C.R.T. n° 94/85 e successive modifiche ed integrazioni
- 6) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendente la Relazione Tecnica e gli elaborati grafici, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
- a) piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto
 - b) individuazione e quantificazione degli scavi ed i riporti di terreno previsti
 - c) stralcio del P.S e/o del R.U comunale e dello stato concessionato nel caso di richiesta di concessione e/o autorizzazione in sanatoria
- 7) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dei terreni oggetto dei lavori, nella quale sia visibile un intorno significativo degli stessi, o comunque una visione d'insieme, debitamente datata, timbrata e firmata

Nei casi sotto descritti, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare quanto di seguito specificato:

Per le opere esistenti o già approvate ai fini idrogeologici, interessate da variante in corso d'opera, modifiche ai fabbricati concessionari, ecc, dovrà essere indicato l'atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato con evidenziazione in colore rosso dei riporti di terreno ed ampliamenti ed in colore giallo per sterri e demolizioni. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente individuabile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione ivi esistente.

Per le domande oggetto di sanatoria dovrà essere presentata, sempre in duplice copia, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, gli elaborati relativi allo stato attuale ed allo stato originario dell'opera oggetto di sanatoria. Le domande dovranno essere corredate anche della dichiarazione dell'effettuato pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Capo IV della L.R.T. n° 39/2000 e della fotocopia (debitamente firmata e datata) della ricevuta o attestazione di pagamento della sanzione stessa.

Nel caso in cui la realizzazione dell'opera comporti anche la trasformazione del bosco (per la definizione di bosco si rimanda all'art. 3 della L.R.T. n° 39/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) per una superficie superiore ai 2000 metri quadrati, la documentazione integrativa da inoltrare è quella indicata all'art. 81 del Regolamento Forestale di attuazione della L.R.T. n° 39/2000. Nei casi in cui l'intervento preveda trasformazioni del bosco inferiori ai 2000 metri quadrati e/o l'eliminazione di vegetazione di interesse forestale tutelata dalla L.R.T. n° 39/2000, si dovrà integrare la documentazione inoltrata ai sensi del presente articolo specificando l'entità dell'intervento, tipologie e specie forestali da eliminare

Nel caso di autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo

idrogeologico sono acquisite con procedura silenzio assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purchè la variante non preveda:

- a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati

il richiedente trasmetterà una sola copia della documentazione elencata per la richiesta di autorizzazione unitamente ad una sola marca da bollo. Una copia in carta semplice, con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa contestualmente al **Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato** interessato per territorio.

- **PARERI**

Per le domande oggetto di parere in sanatoria per opere realizzate in assenza della prescritta autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico presentate ai sensi dell'art. 32 della Legge 28.02.1985 n° 47 ed all'art. 39 della Legge n° 724/94, dovrà essere presentata, sempre in triplice copia, la documentazione relativa alla procedura autorizzativa e lo stato attuale e lo stato originario dell'opera oggetto di sanatoria.

- **DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (D.I.L.)**

La Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.) deve essere compilata su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale di Scarlino. La presentazione delle D.I.L. su modelli diversi da quelli prima richiamati non sono valide.

Chi intenda presentare la Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.) per le tipologie di intervento previste all'art. 100 del vigente Regolamento Forestale e dell'art. 4 del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di esenzione anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti interni al settore ed all'Ente, deve inoltrare, nel rispetto del Regolamento Forestale:

1) La DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (D.I.L.) in unica copia utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale di Scarlino. La dichiarazione, in bollo (solo una marca da bollo), deve indicare la data presunta dell'inizio dei lavori, la quale, comunque non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell'Amministrazione Comunale. Una copia in carta semplice, e relativi allegati, dovrà essere trasmessa contestualmente al **Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato interessato per territorio**.

Alla D.I.L. sono inoltre allegati:

- 2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' del richiedente come da disposizioni del regolamento di attuazione approvato dalla Regione Toscana con DPGR 48/R/2003
- 3) ELENCO PARTICELLE CATASTALE ed individuazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE
- 4) COROGRAFIA in scala 1:25.000 ed 1:10.000 con individuazione puntiforme dell'intervento
- 5) RELAZIONE GEOLOGICA (dove prevista) redatta in conformità e con le modalità di indagine previste all'art. 75 e successivi del Regolamento di attuazione della L.R.T. n° 39/2000 e successive modifiche di cui al DPGR 48/R/2003, che contenga:

- a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico
 - b) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico ed idrogeologico”
 - c) dichiarazione della fattibilità dell’intervento
- 6) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare di:
- a) piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto
 - b) individuazione e quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno previsti
 - c) stralcio dell’R.U. comunale e dello stato concessionato
- 7) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dei terreni oggetto dei lavori, nella quale sia visibile un intorno significativo degli stessi, o comunque una visione d’insieme, debitamente datata, timbrata e firmata

- **COMUNICAZIONE PER OPERE SOGGETTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA**

Per le opere eseguibili con procedura semplificata di cui al successivo art. 3 è obbligatoria la presentazione di comunicazione all’ufficio Vincolo Idrogeologico del Comune di Scarlino, a cura dell’interessato, utilizzando il modulo n° 4 degli allegati al presente regolamento.

Art. 3

Elenco delle tipologie di opere e movimenti di terreno soggette a procedura semplificata

Le opere ed i movimenti di terreno di seguito elencati sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purchè realizzate nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al Capo I, sezione II, titolo III del Regolamento di attuazione di cui alla DPGR n° 48/R/2003 e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

a) Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione:

- 1) La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati
- 2) La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:
 - a) livellamento del piano viario
 - b) ricarico con inerti
 - c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali
 - d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali
 - e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti
 - f) rimozione di materiale franto dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse
 - g) rinsaldatura delle scarpate con graticciate o viminate
 - h) installazione di reti parasassi

- i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'art. 41
- 3) Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza ed 1,5 metri di profondità
 - 4) La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti
 - 5) La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate è consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse
 - 6) La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purchè nel rispetto della normativa vigente
 - 7) La rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti è consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di venti calamitosi

b) Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione:

- 1) Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione i cancelli o simili, sono consentiti a condizione che:
 - a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni
 - b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti
 - c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni delle stesse
- 2) La messa in opere di pali di sostegno per le linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo ed a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura dei rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di sostegno
- 3) E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
 - a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore ad 1 metro

- b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto dal serbatoio
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs. 22/1997
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree
 - e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o ristagno
- 4) E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio
 - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno
 - c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio
 - d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs. 22/1997
 - e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree
 - f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o ristagno
- 5) E' consentita l'installazione, nei terreno non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:
- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti
 - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs. 22/1997
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree
 - e) gli scarichi di superficie convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare le sponde o argini dei corsi d'acqua
- 6) La posa in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita a condizione che:
- a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea
 - b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità
 - c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori
 - d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. L. gsl. 22/1997
 - e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree

- 7) La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è consentita a condizione che:
 - a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità
 - b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70% con materiali permeabili
 - c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione
 - d) non comporti eliminazione di piante di alto fusto o di ceppaie

- 8) La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:
 - a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati
 - b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente regolamento o della disciplina dei tagli boschivi
 - c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque

Art. 4

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.) nei terreni vincolati.

La realizzazione delle seguenti opere, lavori o movimenti di terreno è soggetta a dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.) a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui alla sezione II del Capo I del Titolo III del Regolamento Forestale e purchè siano rispettate le norme tecniche speciali di seguito indicate per ciascuna opera, lavoro o movimento di terreno. Restano ferme eventuali prescrizioni che possono essere dettate entro i 20 giorni successivi alla data di assunzione al protocollo dell'Amministrazione Comunale della dichiarazione stessa.

- 1) La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
 - a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta
 - b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno

- 2) La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
 - a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera di muri o cordoli
 - b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti
 - c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse

- 3) La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, è soggetta a dichiarazione a condizione che la somma dei volumi di scavo e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare
- 4) La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o cabalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti, ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
 - a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno
 - b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale
 - c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque
 - d) per il rimodellamento delle scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione
- 5) La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a dichiarazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto, attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti
- 6) L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a dichiarazione, a condizione che:
 - a) non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso
 - b) dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante
- 7) L'installazione, nei terreni boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, per la capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a dichiarazione, purchè siano rispettate le condizioni di cui all'art. 3, capoverso b), commi 3 e 4
- 8) Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'art. 1 della Legge Regionale 17 Aprile 1984, n° 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art. 20 della Legge 10 Dicembre 1981, n° 741), a condizione che tali interventi:
 - a) non siano da attuare in terreni boscati

- b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate
- c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
 - dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - *che sono state verificate le condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto*
 - *che i lavori e le opere in progetto non comportino alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde*
 - relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti all'art. 75 del Regolamento di attuazione n° 48/R/2003
 - progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno
 - relazioni ed apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere di progetto

Art. 5

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

- 1) Fatto salvo quanto previsto nella sez. II del Capo III del Titolo III del regolamento approvato con DPGR n° 48/R/2003 , le opere ed i movimenti di terreno non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 5, della Legge Forestale
- 2) Sono soggetti ad autorizzazione anche gli smaltimenti di liquami nel sottosuolo (mediante subirrigazione o pozzi assorbenti, art. 74, comma 4, Regolamento Forestale 48/R/2003) a condizione che la relazione geologica attesti la compatibilità dell'intervento con la circolazione idrogeologica, con la protezione delle falde e con la stabilità geomorfologia dell'area
- 3) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base:
 - a) delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite dall'articolo 75 del Regolamento Forestale approvato con DPGR 48/R/2003, in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere

- b) delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno
- c) delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche di cui alla lettera a) ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione delle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relative alle modalità costruttive degli stessi
- d) dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale

Art. 6

Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione

Le Domande di Autorizzazione, le Dichiarazioni nonché le Comunicazioni sono presentate all'Amministrazione Comunale nel rispetto di cui all'art. 2 del presente regolamento mediante la modulistica riportata nell'allegato A.

Art. 7

Procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini

Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito dell'invio da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancante.

Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria.

Il responsabile del procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità.

Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione.

La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

L'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo deve essere comunicata all'interessato.

Art. 8

Procedure e modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera che riguardino:

- a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati

sono sottoposte a nuova richiesta di autorizzazione

Nei casi in cui i lavori siano soggetti a D.I.L., le varianti sono comunicate con nuova apposita dichiarazione in cui sono evidenziate le varianti stesse; dalla data di presentazione della dichiarazione di variante decorre il termine di 20 giorni entro i quali possono essere dettate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

Decorso tale termine i lavori in variante possono essere iniziati.

Art. 9

Comunicazione di inizio lavori

I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale della data di effettivo inizio dei lavori.

Art. 10

Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione inizio lavori

- 1) la validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni. Nell'autorizzazione può essere indicato un termine di validità inferiore
- 2) I lavori e le attività soggette a dichiarazione sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa
- 3) Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativi comunale, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.
- 4) La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi
- 5) Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione d'inizio lavori la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione
- 6) Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Ente Competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 11

Vigilanza ed accertamento delle infrazioni. Sanzioni. Ripristini

In base all'art. 81 comma 3 della Legge Forestale n° 39/2000, la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla materia di cui all'art. 42, comma 5, è di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge sono quelle previste all'art. 82 della Legge Forestale n° 39/2000 e successive modificazioni.

Nel caso di violazione delle disposizioni di legge che comportino una intimazione della rimessa in pristino dei luoghi da parte del trasgressore, l'Amministrazione Comunale procederà secondo il disposto di cui all'art. 85 della Legge Forestale Toscana n° 39/200 e successive modifiche.

Art. 12

Norma finale (vigenza del regolamento e istruzioni pratiche già pervenute)

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate valide ove conformi alla normativa vigente al momento di presentazione delle stesse.